

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "CITTÁ DEI PRESEPI"

(approvato con delibera C.C.n. 54 del 26.11.2008)

Indice

Capo I

ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Finalità dell'Associazione
- Art. 3 - Modalità gestionali
- Art. 4 - Sede e simbolo dell'Associazione
- Art. 5 - Durata, recesso e scioglimento

Capo II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE

- Art. 6 - Organi di governo
- Art. 7 - Conferenza dei Sindaci
- Art. 8 - Presidente dell'Associazione Intercomunale

Capo III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 9 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art.10 - Direttore dell'Associazione
- Art.11 - Comitato tecnico

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITA'

- Art.12- Previsioni contabili e programmatiche
- Art.13- Fonti finanziarie
- Art.14- Rendiconto
- Art.15- Riparto delle spese e delle entrate

Capo V

NORME FINALI

- Art.16- Armonizzazione dei regolamenti comunali
- Art.17- Modifiche del regolamento
- Art.18- Nuovi Ingressi

3.I suindicati comuni,immersi in un contesto ambientale di qualità ,con la ricchezza della loro storia e cultura possono costituire un punto di attrazione **turistica religiosa** di consistente interesse, favorendo così lo sviluppo di diverse iniziative tese a far conoscere e pubblicizzare la realtà territoriale locale, proponendo esperienze di fruizione condivise e diversificate.

4.L'adesione di altri comuni è subordinata alla accettazione del presente regolamento ed alla adozione di ogni altro atto eventualmente necessario,da assumere a tal fine dai Comuni fondatori o dagli organi dell'Associazione per le relative necessità.

Art. 2 - Finalità dell'Associazione

1.L'Associazione è costituita per l'esercizio in forma associata di iniziative e competenze, attribuite dal vigente Testo Unico degli Enti Locali,tese a sviluppare **il turismo religioso nell'ambito del territorio dei comuni ad essa aderenti** . Ulteriore obiettivo è costituito da proposte di esperienze di fruizione condivise e diversificate.

2. Il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato alla previa stipula di apposite convenzioni, con le modalità ed i contenuti specificati al successivo art.3 .

3.L'Associazione promuove **interventi di promozione del turismo religioso**, migliorandone l'efficienza e l'efficacia ed ottimizzando le risorse finanziarie,umane e strumentali .

4. Altri oggetti saranno successivamente individuati dalla Conferenza dei Sindaci, previa verifica, attraverso progetti di fattibilità.

5. L'Associazione persegue altresì la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e culturali.

La Conferenza dei Sindaci può,qualora lo ritenga opportuno,sui temi di particolare rilevanza turistica religiosa e di grande interesse pubblico coinvolgere l'amministrazione provinciale ,enti , associazioni ed organizzazioni di categoria.

6.I rapporti con i Comuni limitrofi e quelli aderenti all'Associazione, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3 -

Modalità gestionali

1. La gestione associata dei servizi di turismo religioso è disciplinata da apposite convenzioni,che devono stabilire:

a)la tipologia di servizi e funzioni oggetto di gestione associata;

b)la durata e le modalità di recesso;

c)le modalità organizzative di gestione e l'individuazione di un comune capofila;

d) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;

e) alle singole convenzioni possono aderire anche Comuni non facenti parte della presente Associazione, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.

2. Le convenzioni sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente regolamento, e non possono contenere disposizioni in contrasto con esso.

Art.4

Sede e simbolo dell'Associazione

1.Sede legale dell'Associazione è il Comune di Lecce; a tale soggetto istituzionale saranno versati i contributi associativi, regionali e degli altri Enti.

2.Gli organi dell'Associazione possono riunirsi anche in luogo diverso dalla sede, purché compreso nell'ambito del territorio dell'Associazione, nel rispetto del criterio della rotazione

3.L'Associazione può dotarsi, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci, di un proprio simbolo, il cui uso e riproduzione sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 5 - Durata, recesso e scioglimento

L'Associazione ha una durata di anni(cinque) ed è rinnovabile con deliberazione di tutti i Consigli dei Comuni aderenti.

Non è consentito il recesso dall'Associazione nel primo anno dalla sua costituzione. Dopo tale data, ciascun comune aderente può recedere dall'Associazione con deliberazione del Consiglio comunale.

Il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata adottata la deliberazione e comporta l'automatico e contestuale recesso da tutte le convenzioni già stipulate per la gestione associata di servizi e funzioni, in ogni caso dovrà essere erogata la quota associativa relativa all'anno in corso.

I contributi percepiti e non utilizzati alla data del recesso restano interamente in capo all'Associazione fino al suo scioglimento.

CAPO II

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE

Art. 6 – Organi di governo

Sono organi di governo dell'Associazione la Conferenza dei Sindaci e il Presidente. Le relative funzioni sono prestate a titolo gratuito.

Gli organi dell'Associazione hanno una durata corrispondente a quella degli organi dei comuni aderenti e sono rinnovati all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 90 giorni dalla proclamazione degli eletti. In caso di tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli comuni interessati dalle elezioni.

Art. 7 - Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei comuni aderenti.

Essi possono farsi sostituire, in caso di assenza o impedimento, da un soggetto munito di formale delega.

La Conferenza dei Sindaci è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La Conferenza esercita le seguenti funzioni:

- a) designa il direttore dell'Associazione intercomunale di cui al successivo art. 10
- b) propone servizi e funzioni da associare, aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'art. 2, comma 2;
- c) esamina le proposte di organizzazione dei servizi e delle funzioni in forma associata presentate dal Direttore ed approva le relative bozze di convenzione;
- d) approva i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata proposti dai responsabili di ciascun servizio dei comuni aderenti ;
- e) approva il documento finanziario preventivo ed il rendiconto dell'Associazione, predisposti dal Direttore ai sensi dell'art. 10;
- f) esamina, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.
- g) la Conferenza è convocata dal Presidente.

Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Direttore dell'Associazione e trasmesse ai Sindaci ed ai responsabili dei servizi associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 8 - Presidente dell'Associazione Intercomunale

Il Presidente dell'Associazione Intercomunale è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti; contestualmente viene eletto anche il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento .

La carica di Presidente e di Vicepresidente, che dura, è riservata ai Sindaci , non è delegabile e viene attribuita con il criterio della rotazione.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci, e ne fissa il relativo ordine del giorno.

Il Presidente rappresenta l'Associazione intercomunale, anche negli organismi consultivi e di concertazione tra Regione ed enti locali previsti dalla legislazione regionale.

CAPO III

Organizzazione amministrativa

Art. 9 - Organizzazione degli uffici e del personale

L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei comuni aderenti sia per lo svolgimento delle attività istituzionali, sia per la realizzazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata, senza alcun onere a carico dell'Associazione.

Art. 10 - Direttore dell'Associazione

Al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività dell'Associazione, la Conferenza dei Sindaci designa un Direttore, scelto tra i dipendenti di uno dei Comuni dell'Associazione individuato tra i direttori generali, segretari comunali, dirigenti o funzionari dei Comuni stessi.

L'incarico di Direttore e' attribuito annualmente dalla Conferenza dei Sindaci ed e' rinnovabile senza limiti e senza alcun onere a carico dell'Associazione.

Il Direttore cura l'attuazione delle finalità dell'Associazione e la realizzazione

degli obiettivi e degli indirizzi definiti dalla Conferenza dei Sindaci. A tale fine:

- elabora, con il concorso dei responsabili delle amministrazioni interessate, le proposte di organizzazione dei servizi e di attività relative al turismo religioso ,delle funzioni da gestire in forma associata;
- svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti dei responsabili dei singoli servizi dei comuni aderenti;
- elabora il documento finanziario preventivo dell'Associazione, desunto dall'insieme dei prospetti economico-finanziari dei servizi associati predisposti dai responsabili dei servizi;
- coordina l'attività del Comitato di direzione;
- redige il rendiconto dell'Associazione e la relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, ai sensi dell'art. 17;
- adotta tutte le misure necessarie a realizzare una adeguata ed efficace interconnessione tra gli uffici comunali interessati dalle gestioni associate delle attività.

Il Direttore partecipa alle sedute della Conferenza dei Sindaci anche in qualità di segretario verbalizzante.

Art. 11 – COMITATO TECNICO

Al fine di facilitare la predisposizione dei progetti delle funzioni associate, il Direttore si avvale di un Comitato tecnico , composto da esperti nel settore culturale e turistico con lo scopo di esaminare le problematiche attinenti l'esercizio delle attività dell'Associazione. Il Comitato elabora le proposte di fattibilità delle funzioni e dei servizi da svolgere in forma associata, verifica l'andamento della gestione, svolge attività di impulso e di coordinamento. La partecipazione a detto comitato è a titolo gratuito.

CAPO IV

Finanza e contabilità

Art. 12 - Previsioni contabili e programmatiche

In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei comuni la Conferenza dei Sindaci approva i prospetti economico-finanziari delle attività da gestire in forma associata ed il prospetto economico-finanziario relativo alle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 13 - Fonti finanziarie

Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Associazione e la esecuzione delle funzioni e dei servizi associati derivano dai contributi ottenuti dalla Regione e da altri enti e da risorse proprie di bilancio dei comuni associati.

Ogni Comune facente parte dell'Associazione iscrive nel proprio bilancio, in appositi interventi, le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata, nonché le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività istituzionali dell'Associazione, così come risultanti dai rispettivi prospetti economico-finanziari.

Per ogni servizio o funzione gestito in forma associata il Comune individuato come capofila ai sensi della relativa convenzione inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario, e provvede a redigere un rendiconto finale.

Il Comune capofila iscrive nel proprio bilancio in un fondo separato, i contributi regionali o di altri enti, nonché le risorse messe a disposizione dai comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente per un importo pari a 0,10 per ogni abitante, provvedendo alla loro riscossione e rendicontazione

Art. 14 – Rendiconto

Il rendiconto annuale dell'Associazione è costituito da un documento finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale delle singole attività e di quella dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione.

Il rendiconto viene approvato dalla Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 15 – Riparto delle spese e delle entrate

Le spese sostenute per le attività istituzionali dell'Associazione sono ripartite tra tutti i comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente per un importo pari allo 0,10 per ogni abitante.

Le spese inerenti alla gestione delle funzioni e dei servizi associati sono ripartite tra i comuni aderenti secondo le modalità specificate nelle singole convenzioni.

CAPO V

NORME FINALI

Art.16 – Armonizzazione dei regolamenti comunali

Nello svolgimento delle attività e dei servizi gestiti in forma associata si osservano le disposizioni normative del comune individuato come capofila in ciascuna convenzione.

Art.17 – Modifiche del regolamento

1. Le proposte di modifica o di abrogazione di norme del presente regolamento sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le deliberazioni della Conferenza di cui al comma 1 sono sottoposte ai comuni aderenti, e divengono efficaci qualora approvate da tutti i consigli comunali.

Art. 18 - Nuovi Ingressi

La richiesta di adesione all'Associazione di altri Comuni, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, dovrà essere sottoposta all'approvazione unanime di tutti i Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Associazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.